

D.g.r. 28 febbraio 2013 - n. IX/4935
Integrazioni delle linee guida regionali per l'attivazione di
collaborazioni tra aziende sanitarie pubbliche e soggetti
privati in attuazione delle indicazioni contenute nella relazione
annuale 2010 del Comitato dei controlli

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- a) l'art. 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e s.m.i. prevede che «*In deroga alla normativa vigente, e nel rispetto dei livelli uniformi di assistenza e dei rispettivi finanziamenti, sono consentite sperimentazioni gestionali, ivi comprese quelle riguardanti modalità di pagamento e di remunerazione dei servizi, quelle riguardanti servizi e prestazioni forniti da soggetti singoli, istituzioni ed associazioni volontarie di mutua assistenza aventi personalità giuridica, consorzi e società di servizi.*», come peraltro confermato dal successivo atto n. 1284 del 26 luglio 2001 della Conferenza - Regioni;
- b) l'art. 9-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. stabilisce che spetta alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, autorizzare «... programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, ... motivando le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale...» sottolineando, inoltre, che, al di fuori dei programmi di sperimentazione, come previsti e disciplinati dall'articolo in oggetto, «... è fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute»;
- c) l'art. 3, comma 7, del d.l. 18 settembre 2001, n. 347 così come modificato e integrato dalla legge di conversione 16 novembre 2001, n. 405 prevede che le Regioni «... trasmettano ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali, copia dei programmi di sperimentazione, aventi ad oggetto i nuovi modelli gestionali, adottati sulla base dell'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni...». Dovrà inoltre essere trasmessa annualmente una relazione sui risultati conseguiti con la sperimentazione, sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi;
- d) la l.r. n. 33/2009 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»:
- all'art. 2, comma 2, stabilisce che la Regione eserciti funzioni di legislazione e programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di supporto nei confronti delle Aziende Sanitarie e degli altri soggetti esercenti attività sanitarie;
 - all'art. 2, comma 3, prevede che la Regione «Dispone, contestualmente, in ordine al reperimento delle risorse integrative del Fondo Sanitario Regionale»;
 - riconosce le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere quali enti con personalità giuridica pubblica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
 - all'art. 6 «Trasformazione, costituzione e partecipazione a fondazioni» al comma 1, precisa che «la trasformazione di azienda ospedaliera in fondazione o la costituzione di una fondazione può riguardare l'intera azienda o parte di essa, purché sia garantita, negli organi di indirizzo, la presenza maggioritaria di membri designati da soggetti pubblici». In caso di costituzione di fondazione si prevede, inoltre, l'applicazione delle procedure previste dall'art. 9 bis del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i., nonché le linee guida approvate dalla Giunta Regionale;
 - all'art. 6, comma 2, prevede che «Il Consiglio regionale nei limiti delle risorse disponibili, può finanziare piani di ristrutturazione e ottimizzazione gestionale presentati dai membri fondatori della fondazione nella misura massima corrispondente al disavanzo dell'azienda trasformata o afferita, quale accertato al momento della trasformazione o conferimento e, per il periodo di durata del piano stesso, teso al recupero degli equilibri economici ed operativi»;

Visto il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2006, il quale, nel dedicare uno specifico paragrafo alle sperimentazioni gestionali (4.6), ribadisce gli obiettivi prevalentemente perseguiti con l'attivazione di sperimentazioni gestionali e sottolinea il crescente ruolo strategico che la *partnership* pubblico/privato può svolgere, in considerazione dei cambiamenti demografici in atto, che comportano un aumento della cronicità e conseguentemente del fabbisogno di servizi territoriali;

Dato atto che il Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009, approvato con d.c.r. n. VIII/257 del 26 ottobre 2006, al punto 1.4 «Le collaborazioni pubblico privato» riconosce l'importanza di esplorare le possibilità di collaborazione con *partner* privati, che possano offrire un contributo importante, qualificato ed equilibrato rispetto alle risorse messe a disposizione, nella gestione dei servizi, anche in relazione all'attuale quadro delle risorse, come testimoniato dalle sperimentazioni gestionali in atto;

Tenuto conto, che il predetto PSSR stabilisce che le sperimentazioni gestionali potranno essere utilizzate per la «...riqualificazione dei presidi ospedalieri, anche al fine di adeguarli alla nuova rete di offerta (ospedali diurni, sperimentazione dell'ospedale di comunità 'lombardo', rete poliambulatoriale), portando sul territorio i servizi più facilmente raggiungibili dai cittadini ed individuando percorsi clinici condivisi per evitare eventuali duplicazioni di prestazioni diagnostiche»;

Richiamato il «Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura» approvato con d.c.r. n. IX/56 del 28 settembre 2010 ed in particolare il capitolo «Sanità d'avanguardia per garantire la salute: dalla cura al prendersi cura» recante le linee strategiche dell'azione di governo regionale in materia socio-sanitaria;

Richiamate, in particolare:

- la d.g.r. VII/18575 del 5 agosto 2004 con la quale sono state approvate le «Linee guida per l'attivazione di collaborazioni tra Aziende Sanitarie Pubbliche e soggetti privati», che stabilisce obiettivi da perseguire, strumenti utilizzabili per la collaborazione con i soggetti privati e l'iter autorizzativo da seguire per l'attivazione delle sperimentazioni gestionali;
- la d.g.r. VIII/7854 del 30 luglio 2008 «Aggiornamento Linee guida per l'attivazione di collaborazioni tra Aziende Sanitarie Pubbliche e soggetti privati», con la quale sono state fornite indicazioni aggiuntive in relazione all'iter amministrativo, alle forme contrattuali attivabili, alla durata delle sperimentazioni e alle forme di controllo interno e regionale dei progetti attivati;

Richiamata la d.g.r. n. IX/1081 del 22 dicembre 2010 «Preso d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni avente ad oggetto: 'Comitato dei Controlli - relazione 2010'», in particolare, il paragrafo B4 «Collaborazioni tra Aziende sanitarie pubbliche e soggetti privati: verifica dei procedimenti volti all'autorizzazione ed al monitoraggio di tali collaborazioni»;

Dato atto in particolare che il documento «Relazione 2010 del Comitato dei Controlli - Piano di Azione DG Sanità», con riferimento alla parte relativa alla verifica dei procedimenti volti alla autorizzazione delle collaborazioni tra le Aziende sanitarie pubbliche e i soggetti privati, ha enucleato le osservazioni fatte dal Comitato dei Controlli e le relative azioni che la DG Sanità intende adottare in recepimento alle stesse;

Ritenuto, quindi, anche al fine di recepire le osservazioni fatte dal Comitato dei Controlli, di dover procedere ad un ulteriore aggiornamento delle indicazioni fornite con le sopra citate deliberazioni, in considerazione della rilevante esperienza maturata nel campo delle sperimentazioni gestionali sanitarie tale da confermare la validità dello strumento applicato apportando ulteriori elementi integrativi soprattutto in ordine all'approfondimento relativo alle fasi di:

- pianificazione, programmazione e controllo operativo delle attività previste dalla sperimentazione;
- valutazione periodica dei risultati previsti e ottenuti, al fine di confermare o di concludere la sperimentazione in essere;
- definizione del percorso di chiusura della sperimentazione;

Evidenziato inoltre, che in particolare è stata posta attenzione ai seguenti elementi:

- Soggetti, obiettivi e contenuti delle Sperimentazioni;
- Le forme della sperimentazione;
- La valutazione delle sperimentazioni: il ruolo del soggetto

Serie Ordinaria n. 10 - Lunedì 04 marzo 2013

gestore e del partner pubblico; l'istituzione del Comitato di sorveglianza regionale; il Comitato di indirizzo e coordinamento di ciascuna sperimentazione a livello locale;

- La conclusione della sperimentazione: la cessazione anticipata; la proroga; la messa a regime delle sperimentazioni;

Evidenziato altresì, che al fine di rafforzare il controllo e la vigilanza sulle Sperimentazioni gestionali, si ritiene opportuno rivisitare gli organismi previsti dalla d.g.r. n. 7854/2008 ed in particolare:

- a livello regionale: il «Comitato di sorveglianza regionale», di cui all'allegato documento parte integrante della presente, sostituisce la «Commissione di monitoraggio, verifica e controllo delle sperimentazioni gestionali e collaborazioni pubblico-privato» istituita ai sensi della d.g.r. n. VII/7854/2008;
- a livello locale: il «Comitato di indirizzo e coordinamento», di cui all'allegato documento parte integrante della presente, sostituisce il «Comitato di Sorveglianza» locale ex d.g.r. n. 7854/2008.

Ritenuto, pertanto, di revocare il punto 3 della d.g.r. n. VII/7854/2008 laddove si prevede l'istituzione della «Commissione di monitoraggio, verifica e controllo delle sperimentazioni gestionali e collaborazioni pubblico-privato»;

Ritenuto, inoltre, di stabilire la decadenza automatica dei «Comitati di Sorveglianza» ex d.g.r. n. 7854/2008, esistenti a livello locale, all'atto di costituzione, a livello aziendale del «Comitato di indirizzo e coordinamento»;

Dato atto che le indicazioni contenute nelle Linee Guida allegate quali parti integranti e sostanziali alle dd.g.r. n. VII/18575/2004 e n. VIII/7854/2008, così come modificate ed integrate dal presente provvedimento, sono volte a fornire alle Aziende sanitarie linee di indirizzo per l'attivazione di collaborazioni con soggetti privati e per la sperimentazione di nuovi modelli gestionali, demandando tuttavia a livello aziendale, previo confronto con le OO.SS. locali, la valutazione dell'opportunità di attivazione delle medesime collaborazioni, la scelta dello strumento giuridico maggiormente idoneo al raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonché la successiva adozione dei provvedimenti necessari all'attivazione della sperimentazione, in considerazione dell'autonomia giuridica, organizzativa e gestionale, propria delle aziende sanitarie stesse;

Evidenziato che l'attivazione delle esperienze di collaborazioni pubblico-privato dovrà in ogni caso garantire il perseguimento dei fini istituzionali delle aziende sanitarie coinvolte; in tal senso, i progetti predisposti dalle aziende proponenti dovranno evidenziare le motivazioni che hanno indotto alla scelta della collaborazione con soggetti privati, in termini di opportunità e convenienza, la salvaguardia dell'interesse pubblico, la tutela della qualità del servizio ed il rispetto delle norme sul procedimento di scelta dei soggetti con i quali realizzare dette esperienze, secondo principi di imparzialità e trasparenza;

Considerato che saranno oggetto di specifica autorizzazione regionale le sperimentazioni gestionali, intendendosi per tali le esperienze aventi ad oggetto la gestione mista dell'attività di diagnosi e cura rivolta alla persona e, quelle collaborazioni tra aziende sanitarie pubbliche e soggetti privati finalizzate a sperimentare soluzioni particolarmente innovative dal punto di vista finanziario e/o gestionale e/o tecnologico;

Ritenuto, pertanto, di non sottoporre a specifica autorizzazione regionale collaborazioni tra soggetti pubblici e privati da attivarsi tramite l'utilizzo di schemi e strumenti giuridici già collaudati ed espressamente disciplinati dall'ordinamento giuridico vigente (es. appalto di servizi *no core*, quali i servizi di ristorazione e lavanolo);

Ritenuto di poter dare continuità all'iter autorizzativo previsto dalle citate dd.g.r. n. VII/18575/2004 e n. VIII/7854/2008, così come integrato e modificato dal presente provvedimento, prevedendo che le singole iniziative proposte dalle aziende sanitarie siano oggetto di autorizzazione regionale - secondo quanto indicato nell'allegato 1, parte integrante al presente provvedimento - previa predisposizione da parte delle Aziende Sanitarie di adeguata proposta progettuale opportunamente confrontata con le OO.SS. locali;

Considerato che:

- la valutazione, da parte regionale, delle iniziative di collaborazione oggetto di successiva autorizzazione, è finalizzata a verificare la congruità e la coerenza delle esperienze proposte con la programmazione sanitaria regionale e le linee di indirizzo conferite, nonché integrare funzionalmen-

te le singole sperimentazioni in un'ottica di pianificazione generale;

- ogni iniziativa di collaborazione pubblico-privato dovrà essere coerente con le regole di sistema e perseguire l'equilibrio economico dello stesso; i benefici perseguiti con l'attivazione di dette esperienze dovranno essere a vantaggio sia della singola Azienda proponente che dell'intero sistema sanitario regionale;
- le iniziative di collaborazione pubblico-privato dovranno essere coerenti con i principi comunitari in tema di concorrenza e di trasparenza;

Ritenuto, quindi, di approvare il documento «Le sperimentazioni gestionali - Integrazioni delle Linee Guida regionali» - allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto, altresì, di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Generale Sanità, di nominare, con specifico provvedimento, i componenti del «Comitato di sorveglianza regionale» delle sperimentazioni gestionali e collaborazioni pubblico-privato, quale organismo tecnico di supporto con funzioni nelle specifiche aree indicate nell'allegato 1 «Le sperimentazioni gestionali - Integrazioni delle Linee Guida regionali»;

Informate le competenti OO.SS. in data 11 febbraio 2013;

Ritenuto, altresì, di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito web della Regione Lombardia;

Vagliate ed ASSUNTE come proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento «Le sperimentazioni gestionali - Integrazioni delle Linee Guida regionali» - allegato 1 parte integrante del presente provvedimento - recante ulteriori linee di indirizzo per la sperimentazione di nuovi modelli gestionali, stante l'autonomia organizzativa e gestionale che caratterizza le aziende sanitarie, ad integrazione e modifica delle precedenti dd.g.r. n. VII/18575/2004 e n. VIII/7854/2008;

2. di stabilire che ogni iniziativa di collaborazione pubblico-privato dovrà essere coerente con le regole di sistema e perseguire l'equilibrio economico dello stesso; i benefici perseguiti con l'attivazione di dette esperienze dovranno essere a vantaggio sia della singola Azienda proponente che dell'intero sistema sanitario regionale e dovranno, altresì, essere coerenti con i principi comunitari in tema di concorrenza e di trasparenza;

3. di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Generale Sanità di nominare, con specifico provvedimento, i componenti del «Comitato di sorveglianza regionale» delle sperimentazioni gestionali e collaborazioni pubblico-privato, quale organismo tecnico di supporto con funzioni nelle specifiche aree indicate nell'allegato 1 «Le sperimentazioni gestionali - Integrazioni delle Linee Guida regionali»;

4. di revocare il punto 3 della d.g.r. n. VII/7854/2008 laddove si prevede di istituire la «Commissione di monitoraggio, verifica e controllo delle sperimentazioni gestionali e collaborazioni pubblico-privato»;

5. di stabilire la decadenza automatica dei «Comitati di Sorveglianza» ex d.g.r. n. 7854/2008, esistenti a livello locale, all'atto di costituzione, a livello aziendale del «Comitato di indirizzo e coordinamento»;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito web della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

_____ . _____

LE SPERIMENTAZIONI GESTIONALI - INTEGRAZIONI DELLE LINEE GUIDA REGIONALI

Premessa

Le collaborazioni tra aziende sanitarie pubbliche e soggetti privati sono da considerare uno strumento innovativo per raggiungere finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale, garantendo il perseguimento di interessi pubblici e la tutela dei portatori di interesse.

Negli ultimi anni, Regione Lombardia ha realizzato una vasta esperienza in campo di sperimentazioni gestionali sanitarie, tale da confermare la validità dello strumento e da richiedere alcune integrazioni alle attuali linee guida regionali.

Con le presenti linee guida si riaffermano le finalità e le modalità per porre in essere le collaborazioni pubblico-privato e si approfondiscono le fasi di:

- pianificazione, programmazione e controllo operativo delle attività previste dalla sperimentazione,
- valutazione periodica dei risultati previsti e ottenuti, al fine di confermare o di concludere la sperimentazione in essere e
- definizione del percorso di chiusura della sperimentazione.

Le sperimentazioni gestionali si caratterizzano per la partecipazione di soggetti pubblici e privati (*profit e non profit*), per obiettivi e contenuti delle stesse che riguardano in modo specifico le attività sanitarie.

In linea generale, le finalità perseguite sono ascrivibili a due grandi tipologie:

- da un lato, la ricerca dell'efficienza e della qualità attraverso il concorso delle competenze e/o delle capacità finanziarie dei privati e
- dall'altro, l'introduzione di modelli gestionali per sperimentare nuove forme di governo delle attività sanitarie.

Con le sperimentazioni gestionali le Aziende si prefiggono obiettivi per:

- 1) migliorare la qualità delle prestazioni, la riduzione dei costi, finanziare gli investimenti;
- 2) realizzare forme di governo innovative atte a gestire in modo "integrato" (oltretutto efficiente e qualitativo) i servizi sanitari.

La Regione Lombardia ha regolamentato la materia, inizialmente nel più ampio contesto di misure per il reperimento di risorse nel settore sanitario, con la d.g.r. n. VI/42718 del 29 aprile 1999 "Criteri in ordine al reperimento di nuove risorse per il settore sanità della Regione Lombardia". Recentemente, in modo più specifico, ha elaborato ulteriori linee guida con la d.g.r. n. VII/18575 del 5 agosto 2004 "Linee guida per l'attivazione di collaborazioni tra Aziende Sanitarie Pubbliche e soggetti privati" e la d.g.r. n. VIII/7854 del 30 luglio 2008 "Aggiornamento Linee guida per l'attivazione di collaborazioni tra Aziende Sanitarie Pubbliche e soggetti privati".

Considerate le esperienze maturate, le presenti linee guida integrano in particolare i contenuti delle precedenti sui seguenti elementi:

- Soggetti, obiettivi e contenuti delle Sperimentazioni;
- Le forme della sperimentazione;
- La valutazione delle sperimentazioni: il ruolo del soggetto gestore e del partner pubblico; l'istituzione del Comitato di sorveglianza regionale; il Comitato di indirizzo e coordinamento di ciascuna sperimentazione a livello locale;
- La fase conclusiva: la cessazione anticipata; la proroga; la messa a regime delle sperimentazioni;

I SOGGETTI DELLA SPERIMENTAZIONE

I soggetti della sperimentazione gestionale possono essere tutte le Aziende sanitarie pubbliche (Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Fondazioni IRCCS e Aeu) che propongono progetti di collaborazione pubblico-privato al fine di raggiungere specifiche finalità di interesse pubblico.

Regione Lombardia, su proposta dell'Assessore alla Sanità, in un'ottica di governo complessivo può promuovere sperimentazioni gestionali in coerenza con le linee strategiche delineate con il Piano Socio-Sanitario Regionale. Le proposte trovano comunque realizzazione attraverso la partecipazione di una o più aziende del Sistema sanitario pubblico lombardo, come soggetti attuatori.

OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA SPERIMENTAZIONE

Le sperimentazioni perseguono obiettivi differenti collegati alle peculiari esigenze di ciascuna realtà territoriale. Con queste esperienze si vogliono produrre effetti di miglioramento sul funzionamento delle Aziende pubbliche, relativamente alle attività erogate e ai costi economici delle Aziende e della Regione, anche per far fronte alle necessità di investimenti. Gli specifici contenuti possono perciò coprire l'intero campo delle attività sanitarie, dal ricovero alle attività sanitarie territoriali.

Una prima rilevante area delle sperimentazioni gestionali riguarda la riqualificazione dei servizi e si realizza attraverso investimenti atti a generare le condizioni di miglioramento qualitativo nelle attività sanitarie erogate. La riqualificazione permette di generare una continuità di erogazione dei servizi e di porre in essere le condizioni per una sua efficiente e qualitativa gestione.

La necessità di investimenti sui beni di proprietà delle aziende pubbliche appare elemento significativo che, se abbinato alla gestione di servizi sanitari, può divenire sperimentazione gestionale, favorendo da un lato la valorizzazione della esperienza maturata dall'azienda pubblica e contribuendo dall'altro all'ammodernamento delle strutture pubbliche.

Una seconda area di contenuti delle sperimentazioni riguarda la realizzazione di forme innovative di gestione dei servizi sanitari e nuove modalità di integrazione per l'erogazione degli stessi, al fine di poter introdurre successivamente, in base alla loro valutazione, modalità di riorganizzazione del sistema dei servizi offerti.

I soggetti (Aziende sanitarie pubbliche, Fondazioni IRCCS, Aeu), interessati a proporre una sperimentazione gestionale, descrivono in modo puntuale le specificità di ciascun progetto, attraverso un atto formale dell'Azienda proponente che comprenda:

- le motivazioni che hanno determinato la richiesta di sperimentazione;
- gli strumenti giuridici proposti per la realizzazione della sperimentazione gestionale;
- le modalità di scelta del partner privato (attraverso una procedura ad evidenza pubblica);
- i benefici in termini di qualità del servizio, efficacia, equità;

Serie Ordinaria n. 10 - Lunedì 04 marzo 2013

- i benefici in termini di costo nel breve e medio periodo;
- le caratteristiche del partner privato della sperimentazione;
- la durata della sperimentazione;
- le modalità e i criteri da adottare per la valutazione del servizio erogato e in generale della sperimentazione;
- un piano operativo della sperimentazione gestionale;
- un piano economico, finanziario e patrimoniale dettagliato delle conseguenze della sperimentazione sull'azienda, comprensivo di una dettagliata analisi costi-benefici attesi per il sistema sanitario regionale;
- le modalità di verifica e controllo della sperimentazione;
- le modalità di scioglimento della sperimentazione e le azioni da porre in essere per la continuità del servizio.

La sperimentazione proposta è valutata dalla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia solo se il documento elaborato è completo di tutti gli elementi richiesti.

LE FORME DELLA SPERIMENTAZIONE: GLI STRUMENTI GIURIDICI UTILIZZABILI

Si confermano le forme giuridiche già individuate nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. VII/18575/2004 e n. VIII/7854/2008. Ogni sperimentazione gestionale dovrà prevedere la forma ritenuta più idonea a realizzare le finalità della collaborazione pubblico-privato, qui denominata sperimentazione gestionale.

E' possibile optare per una delle seguenti forme di realizzazione:

- fondazione;
- associazione in partecipazione.

Sono considerate sperimentazioni gestionali anche quei progetti che propongono i seguenti strumenti:

- l'appalto di servizi;
- la concessione di costruzione e di gestione;
- il project financing.

L'utilizzazione della società mista è da valutarsi solo in via eccezionale, nel caso in cui le altre forme giuridiche non siano convenienti per l'azienda pubblica. In questo caso, comunque, dovranno essere adottati accordi che attribuiscono la responsabilità economica e patrimoniale unicamente al soggetto privato.

LA VALUTAZIONE DELLE SPERIMENTAZIONI

Le sperimentazioni sono valutate periodicamente, secondo le linee guida stabilite dalla Regione, attraverso la Direzione Generale Sanità che si avvale di uno specifico organismo tecnico di supporto denominato "Comitato di sorveglianza regionale". A livello locale, la funzione di indirizzo e controllo della sperimentazione, è svolta dal "Comitato di indirizzo e coordinamento della sperimentazione".

La valutazione riguarda i seguenti aspetti:

- la congruenza delle attività rispetto alle finalità e obiettivi dichiarati;
- i costi e i ricavi della gestione della sperimentazione, nonché i fabbisogni finanziari e l'andamento del patrimonio;
- i costi della gestione propri dell'azienda pubblica;
- i benefici sul sistema socio sanitario lombardo.

Inoltre, si valutano annualmente anche i seguenti elementi:

- indicatori di attività, qualità, outcome, così come previsto dalla normativa regionale per le strutture sanitarie autorizzate e accreditate;
- customer satisfaction per tutti i servizi erogati;
- qualità dei servizi erogati, impiegando le metodologie Joint Commission International in atto in Regione Lombardia.

Il ruolo del soggetto gestore nella Sperimentazione Gestionale

Il Soggetto gestore deve dotarsi di modelli organizzativi di gestione e controllo in attuazione ed in conformità al D.Lgs. 231/2001, nonché in applicazione della d.g.r. n.IX/3856 del 25/07/2012 "Determinazioni in ordine ai requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle Strutture accreditate di diritto privato", così come integrata con d.g.r. n.IX/4606 del 28.12.2012.

Periodicamente, trasmette all'Azienda sanitaria pubblica sperimentatrice una relazione che dia evidenza dell'andamento della gestione sperimentale sulla base degli elementi sopra indicati - paragrafo "La valutazione delle sperimentazioni" - e ad esso riferibili.

Il ruolo del partner pubblico nella Sperimentazione Gestionale

Al fine di rivalutare il ruolo gestionale pubblico per la parte sanitaria, il Direttore Sanitario del Soggetto gestore viene nominato dal soggetto pubblico della sperimentazione stessa. Tale previsione troverà applicazione in sede di nuove sperimentazioni, ovvero in quelle in essere nel caso in cui occorra la sostituzione o il rinnovo del Direttore Sanitario in carica.

L'Azienda sanitaria pubblica sperimentatrice, acquisite le risultanze da parte del soggetto gestore, fornisce alla DG Sanità al fine del monitoraggio regionale, gli elementi idonei ad evidenziare nettamente i profili di efficienza (tecnico-finanziaria) e utilità (innovazione, qualità dei servizi, ect.) dei progetti.

L'Azienda, inoltre, aggiorna annualmente il piano operativo della sperimentazione, il proprio piano economico-finanziario e patrimoniale e i benefici prodotti al sistema socio sanitario lombardo, evidenziando i risultati raggiunti, i punti di forza e i punti di debolezza della sperimentazione, prospettando eventuali ulteriori modificazioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi.

Valutati i risultati delle sperimentazioni in atto presentati dalle Aziende attraverso un sistema informativo specifico, periodicamente, il Comitato di Sorveglianza Regionale di cui al paragrafo successivo, elabora una relazione da presentare alla Direzione Generale Sanità.

Il Comitato di sorveglianza Regionale (già Commissione di monitoraggio, verifica e controllo delle sperimentazioni gestionali e collaborazioni pubblico-privato)

E' istituito un Comitato di sorveglianza regionale, di supporto tecnico alla Direzione Generale Sanità, che svolge le funzioni di:

- predisporre indicazioni per la presentazione, l'approvazione e la valutazione delle sperimentazioni;
- proporre alla Direzione Generale Sanità le aree di interesse per nuove sperimentazioni;
- fornire indicazioni per l'implementazione di un sistema informativo di monitoraggio dei progetti per:
 - l'iter di approvazione delle sperimentazioni, nonché del loro monitoraggio periodico;
 - la rendicontazione mensile delle attività della sperimentazione;

- l'individuazione di indicatori misurabili relativi sia ad aspetti economico-finanziari, sia ad aspetti sanitario-gestionali riguardanti le attività svolte, che consentano un concreto e costante monitoraggio strutturato e sistematico del grado di raggiungimento degli obiettivi della sperimentazione stessa;
- la valutazione sistematica della sperimentazione gestionale, anche attraverso il coinvolgimento delle parti istituzionali, al fine di verificarne il grado di raggiungimento degli obiettivi e la loro coerenza con le attese del progetto e le finalità istituzionali;
- valutare periodicamente i risultati delle sperimentazioni in atto presentati dalle aziende sperimentatrici, attraverso un sistema informativo specifico;
- presentare una relazione annuale alla Direzione Generale Sanità sui risultati conseguiti dalle sperimentazioni gestionali, sia sul piano economico che su quello della qualità dei servizi, dalla quale emergano in particolare eventuali miglioramenti dei servizi a livello locale; l'interesse per l'Azienda Sanitaria, in termini di efficienza, qualità ed economicità dei servizi resi; del know how apportato e degli effetti prodotti sul personale coinvolto;
- esprimere parere non vincolante, alla Direzione Generale Sanità, nel caso di cessazione delle sperimentazioni.

Il Comitato di sorveglianza regionale viene nominato con decreto del Direttore della Direzione Generale Sanità, è presieduto dal Direttore Generale alla Sanità, o un suo delegato, e costituito da cinque membri, di cui almeno due esterni con incarico triennale rinnovabile, in possesso di elevata professionalità comprovata da specifico *curriculum vitae*.

Il Comitato di indirizzo e coordinamento della sperimentazione (già Comitato di sorveglianza locale)

Per ciascuna sperimentazione gestionale sarà costituito un Comitato di indirizzo e coordinamento. Tale comitato svolge le funzioni di:

- valutare sistematicamente ed in tutti i suoi aspetti (sulla base del sistema di monitoraggio individuato dalla Regione) la sperimentazione gestionale, per verificarne il grado di raggiungimento degli obiettivi e la loro coerenza con le attese del progetto e le finalità istituzionali;
- verificare l'adeguamento del piano operativo e del piano economico-finanziario e patrimoniale ai cambiamenti in atto;
- proporre eventuali modifiche alle norme contrattuali, laddove esse si rendano necessarie rispetto alle esigenze del progetto;
- proporre possibili soluzioni e percorsi di miglioramento, attraverso una visione polivalente dei diversi aspetti e criticità che possono caratterizzare la sperimentazione (economico-finanziari, qualità, giuridici, sanitari etc.);
- presentare periodicamente alla Regione una relazione sull'andamento della sperimentazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- promuovere il trasferimento di know how dal soggetto privato della sperimentazione all'Azienda pubblica, attraverso incontri ad hoc, promozione di attività formative, facilitazione nella programmazione di stage di personale, ecc.
- presentare, alla Regione, una relazione conclusiva della sperimentazione che valuti, in accordo con l'ASL competente territorialmente, anche l'impatto economico finanziario sulle risorse del SSR a livello locale.

Il Comitato di Indirizzo e Coordinamento è formalmente nominato dall'Azienda proponente.

Il Comitato è composto da tre membri:

- un rappresentante dell'Azienda sanitaria promotrice della sperimentazione, su indicazione della stessa;
- un rappresentante indicato dalla ASL territorialmente competente (nel caso in cui la sperimentazione fosse proposta da una ASL, il componente è indicato dalla Regione);
- un rappresentante indicato dalla Regione.

L'azienda sperimentatrice può valutare l'opportunità di istituire uno specifico "Tavolo di Confronto" tra la componente pubblica e quella privata da affiancare al Comitato di Indirizzo e coordinamento della sperimentazione, cui spetta comunque il compito di vigilanza.

Si evidenzia che in caso di Fondazioni, i compiti di vigilanza del Comitato di indirizzo e coordinamento locale, possono utilmente essere concentrati e coordinati, anche al fine di meglio assolvere ai compiti di vigilanza prescritti dall'art. 25 del Codice Civile - *Controllo sull'amministrazione delle Fondazioni* - atteso che l'assolvimento dell'uno non assorbe l'altro.

Decadenza e sostituzione di precedenti Organismi

Il "Comitato di sorveglianza regionale" sostituisce la "Commissione di monitoraggio, verifica e controllo delle sperimentazioni gestionali e collaborazioni pubblico-privato" istituita ai sensi della d.g.r. n. VII/7854/2008.

Il "Comitato di indirizzo e coordinamento" sostituisce il "Comitato di Sorveglianza" e la sua costituzione, a livello aziendale, fa decadere automaticamente il "Comitato di Sorveglianza" di ciascuna sperimentazione ex d.g.r. n. 7854/2008.

LA CONCLUSIONE DELLA SPERIMENTAZIONE

Un anno prima della scadenza della sperimentazione (considerate anche quelle in corso di attuazione), l'Azienda pubblica invia alla Regione una dettagliata relazione che illustri l'andamento, negli anni, della collaborazione pubblico-privato, delle seguenti variabili:

- risultato economico-finanziario e patrimoniale della sperimentazione;
- risultato economico-finanziario e patrimoniale della azienda sperimentatrice;
- valutazione di efficacia, equità e qualità della sperimentazione;
- valutazione della customer satisfaction.

L'Azienda presenta, inoltre, la proposta conclusiva della sperimentazione con specifiche argomentazioni e adeguati piani operativi e finanziari.

1) cessazione anticipata della sperimentazione

- a) Qualora l'Azienda promotrice ritenga non più conveniente, opportuna o necessaria la prosecuzione della sperimentazione gestionale, dovrà presentare alla Regione una richiesta motivata allegando una relazione nella quale si dovrà specificare:
 - le modalità di erogazione delle prestazioni attualmente rese in regime di partenariato, con la garanzia della continuità di assistenza al cittadino;
 - le conseguenze economico-finanziarie e patrimoniali per l'azienda pubblica e il Sistema Sanitario regionale;
 - le puntuali procedure di assorbimento nelle Aziende pubbliche del personale comandato.
- b) La cessazione della Sperimentazione Gestionale potrà essere disposta d'ufficio dalla Regione, previo formale parere del Comitato di Sorveglianza regionale, mediante revoca delle precedenti autorizzazioni, qualora in sede di controllo se ne ravvisino i presupposti: gravi situazioni debitorie, gravi squilibri del rapporto costi-benefici, ecc.

Serie Ordinaria n. 10 - Lunedì 04 marzo 2013

2) Proroga della Sperimentazione Gestionale

Qualora il tempo concesso per la Sperimentazione Gestionale dovesse risultare oggettivamente inadeguato a fornire i risultati attesi, l'Azienda dovrà presentare alla Regione, almeno tre mesi prima della scadenza, una motivata e documentata richiesta di proroga.

La Regione, valutata la richiesta, nel concedere la proroga - anche rispetto alle sperimentazioni in atto - potrà autorizzare anche la rimodulazione di alcuni elementi progettuali e/o gestionali, sempre su richiesta motivata dell'Azienda. Tale rimodulazione non dovrà tuttavia comportare modifiche sostanziali all'oggetto della sperimentazione gestionale stessa.

In tal caso l'Azienda dovrà specificare:

- le motivazioni della scelta, dando evidenza degli elementi di cui se ne richiede la rimodulazione fornendo una specifica motivazione dalla quale emergano i correttivi da porre in essere, le soluzioni e i percorsi di miglioramento;
- le modalità e i tempi per la realizzazione, che comunque non potranno essere superiori ad un triennio rispetto alla scadenza della sperimentazione stessa.

3) Messa a regime della Sperimentazione Gestionale

Una volta conclusa la Sperimentazione Gestionale, l'Azienda promotrice dovrà, entro tre mesi, presentare una apposita relazione sui risultati della gestione sperimentata e sulla possibilità, opportunità e necessità attuali che quel modello oggetto di sperimentazione venga consolidato nell'Ordinamento regionale, specificando altresì le modalità di scelta del soggetto privato (che comunque dovrà realizzarsi attraverso una procedura ad evidenza pubblica coerente con i principi in tema di concorrenza e trasparenza), nonché i tempi e le modalità per la realizzazione.

Criteri per la messa a regime delle Sperimentazioni Gestionali

La Regione valuta la messa a regime della gestione sperimentale tenendo conto anche dei seguenti elementi:

- raggiungimento degli obiettivi del progetto di sperimentazione gestionale;
- risultato economico-finanziario e patrimoniale della sperimentazione;
- ricadute sul sistema regionale (es. trasferibilità; impatto in termini di ottimizzazione delle risorse, riduzione dei costi; miglioramento in termini di qualità e efficacia del servizio erogato)
- coerenza attuale della sperimentazione gestionale con la programmazione sanitaria regionale;

L'inserimento a sistema della Sperimentazione Gestionale potrà essere disposto dalla Giunta Regionale, previo formale parere del Comitato di Sorveglianza regionale il quale, sulla base delle informazioni raccolte, esprime alla Direzione Generale Sanità un parere non vincolante.

La Giunta Regionale prende atto degli esiti della Sperimentazione gestionale e contestualmente autorizza la messa a regime, la proroga o l'estinzione della sperimentazione senza ulteriori determinazioni.